



## **Delibera della Giunta Regionale n. 141 del 13/03/2018**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

U.O.D. 94 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P)

Oggetto dell'Atto:

**INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA D.G.R. N. 737 DEL 27/11/2017 AVENTE AD OGGETTO "ARTICOLO 20, C. 1BIS DELLA LEGGE REGIONALE 14 OTTOBRE 2015, N. 11. DISCIPLINA DELLO SPORTELLO UNICO REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE"**

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO che**

a. la Regione Campania, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, realizza e sostiene azioni tese a favorire la semplificazione e la sburocratizzazione dei processi che coinvolgono le imprese e i cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione, favorendo lo sviluppo del tessuto economico della regione;

b. con la L.R. n.11 del 14 ottobre 2015 ("Legge annuale di semplificazione 2015") e succ. mod., la Regione Campania ha adottato misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa;

c. con la medesima Legge Regionale 11/2015 e con la successiva D.G.R. n.515 del 27 ottobre 2015 di attuazione, la Regione Campania ha istituito lo Sportello Unico Regionale delle Attività produttive (di seguito denominato SURAP), al fine di rendere concretamente possibile l'apertura di una nuova impresa in tempi certi e brevi;

d. per perseguire la finalità suddetta il SURAP, ai sensi dell'art. 20 comma 1 della legge 11/2015 svolge tra l'altro compiti di accompagnamento, assistenza, consulenza e supporto alle imprese e ai SUAP nell'interpretazione e nell'applicazione delle procedure e formalità relative agli adempimenti necessari per l'insediamento, l'avvio e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi;

e. il comma 1bis del suddetto articolo 20, inoltre, dispone che *"nel caso di iniziative di interesse regionale inerenti attività economiche, produttive anche che comportino varianti urbanistiche, le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi conferite ai Comuni dal Titolo II Capo IV del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono esercitate dal Surap in qualità di amministrazione procedente e nel rispetto delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 112/1998. Restano ferme le potestà degli enti locali in materia di governo del territorio e di rilascio dei titoli abilitativi a costruire, da esercitarsi nell'ambito del procedimento unico avviato dal SURAP, nonché le normative regionali in materia di autorizzazioni ambientali e quelle attuative di obblighi comunitari. L'individuazione dell'interesse regionale degli interventi avviene con delibera di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia"*;

f. la delibera di Giunta regionale n. 737 del 27 novembre 2017 ha definito i criteri con cui qualificare di interesse regionale determinate categorie di interventi economici e produttivi, riconoscendo al punto 1 del deliberato di interesse regionale le iniziative inerenti attività economiche e/o produttive che, per contenuto innovativo e tecnologico ovvero per la valenza sociale ed ambientale, siano suscettibili di avere significativi effetti sull'economia o sull'occupazione del territorio della Regione Campania;

**RITENUTO**

a. opportuno, al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali di buon andamento dell'amministrazione e sussidiarietà verticale, nonché delle finalità previste dalla citata legge regionale n. 11 del 2015 – ovvero la semplificazione amministrativa delle procedure e delle formalità relative all'accesso alle attività di servizi, il rendere più semplice e diretto il rapporto tra amministrazione, cittadino e impresa, la riduzione di adempimenti amministrativi a carico di imprese, il rispetto dei livelli minimi di regolazione – meglio delineare l'ambito di esercizio delle

funzioni amministrative attribuite al SURAP dall'articolo 20, comma 1-bis, della legge regionale n. 11 del 2015, anche in considerazione della sostenibilità delle procedure e dei correlati tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità dei procedimenti;

**b.** necessario, per quanto sopra, integrare e modificare la d.G.R. n. 737 del 2017, precisando che:

**1.** debbano qualificarsi di interesse regionale i soli interventi relativi all'avvio di nuove imprese che intendano localizzare sul territorio campano la propria sede o un'unità locale le quali, per il numero di occupati e il fatturato o bilancio possano definirsi grandi o medie ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005, e che posseggano alternativamente uno dei seguenti requisiti:

**1.1** si localizzino nelle aree ricomprese nei P.I.P. (Piani di Insediamento Produttivo) o negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi ASI;

**1.2** si localizzino nella Zona Economica Speciale (ZES);

**1.3** operino nel settore agricolo;

**1.4** operino nel settore delle attività turistico-ricettive e posseggano il massimo livello di standard qualitativi fissati dalla normativa regionale;

**1.5** rientrino negli ambiti impresa 4.0, bioeconomia ed economia circolare o nei poli aerospaziale o delle produzioni per l'autotrasporto o cantieristico o della filiera agroalimentare o della moda e abbigliamento di cui alla D.G.R. n. 280 del 23 maggio 2017 (*"Presa d'atto e condivisione della proposta di riprogrammazione del "Patto per lo sviluppo della regione Campania"*);

**2.** debbano essere indicate le modalità con cui addivenire all'individuazione dei singoli interventi economici di interesse regionale, nonché le regole con cui disciplinare i rapporti tra il SURAP e i SUAP dei Comuni territorialmente interessati dall'avvio dei medesimi interventi economici, nei termini seguenti:

**2.1.** l'individuazione in concreto degli interventi inerenti alle attività economiche produttive di interesse regionale avviene mediante delibera di Giunta con cui si approva un elenco annuale contenente una o più iniziative di avvio di nuove attività economiche e produttive, secondo le seguenti modalità:

a) proposta per l'inserimento nell'elenco sopra indicato da parte delle imprese interessate corredata da un piano economico finanziario, asseverato ai sensi dell'articolo 183, comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, contenente un'analisi dell'impatto economico e sociale idonea a dimostrare la significatività degli effetti sull'economia e sull'occupazione, il possesso dei requisiti indicati dal punto 1 nonché le dimensioni grandi o medie, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005, della sede o dell'unità locale che l'impresa intende localizzare sul territorio campano;

b) valutazione della proposta da parte della Direzione generale competente per materia;

**2.2.** l'esercizio delle funzioni amministrative poste in capo al SURAP per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune avviene previa stipula con il Comune territorialmente interessato dall'avvio dell'intervento economico di interesse regionale di un accordo, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, regolante i rapporti tra SURAP e SUAP, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

a) i SUAP sono l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per le imprese ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (*"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*),

b) ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 160 del 2010 il SUAP comunale assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le istanze, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente;

c) il SURAP deve accompagnare, assistere e supportare le imprese ed i SUAP nell'interpretazione ed applicazione delle procedure e formalità relative agli adempimenti necessari per l'insediamento, l'avvio e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi, e si avvale dei medesimi SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per le imprese, già dotato di piattaforme informatiche di gestione procedimentale. Le istanze delle imprese i cui interventi siano stati individuati come di interesse regionale devono pertanto essere presentate in via telematica ai SUAP comunali territorialmente competenti, i quali istruiscono la pratica e procedono ad indire, convocare, governare e concludere la conferenza di servizi di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 160 del 2010;

d) ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera fbis della legge regionale n. 11 del 2015, il SURAP svolge le funzioni di coordinamento delle strutture amministrative regionali e degli enti strumentali regionali limitatamente allo svolgimento della conferenza di servizi interna regionale finalizzata alla definizione della posizione unica dell'amministrazione regionale in seno alle conferenze di servizi decisorie convocate in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-bis, commi 6 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 dai SUAP comunali;

e) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi è trasmessa al SURAP per l'adozione del provvedimento autorizzatorio unico finale;

**2.3.** sono fatti salvi i procedimenti di cui all'articolo 14, comma 4 della legge 241 del 1990 e 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 156, per i quali si applicano gli "*Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania*" approvati con delibera 7 novembre 2017 n. 680, e gli altri procedimenti unici di competenza regionale;

**PROPONGONO**, e la Giunta in conformità, a voti unanimi

## **DELIBERA**

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono qui integralmente riportate,

**1.** di modificare la D.G.R. n. 737 del 27 novembre 2017 – avente ad oggetto "*Articolo 20, c. 1bis della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11. Disciplina dello Sportello unico regionale attività produttive*" – nei termini seguenti:

**1.1.** sostituire il punto 2 del deliberato della D.G.R. n. 737 del 2017 come di seguito disposto:

**"2.** di qualificare di interesse regionale gli interventi relativi all'avvio di nuove imprese che intendano localizzare sul territorio campano la propria sede o un'unità locale, le quali, per il numero di occupati e il fatturato o bilancio possano definirsi grandi o medie ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005, e che posseggano alternativamente uno dei seguenti requisiti:

- 2.1** si localizzino nelle aree ricomprese nei P.I.P. (Piani di Innesdramento Produttivo) o negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi ASI;
- 2.2** si localizzino nella Zona Economica Speciale (ZES);
- 2.3** operino nel settore agricolo;
- 2.4** operino nel settore delle attività turistico-ricettive e posseggano il massimo livello di standard qualitativi fissati dalla normativa regionale;
- 2.5** rientrano negli ambiti impresa 4.0, bioeconomia ed economia circolare o nei poli aerospaziale o delle produzioni per l'autotrasporto o cantieristico o della filiera agroalimentare o della moda e abbigliamento di cui alla D.G.R. n. 280 del 23 maggio 2017 (*"Presa d'atto e condivisione della proposta di riprogrammazione del "Patto per lo sviluppo della regione Campania"*);
- 1.2.** di aggiungere, dopo il punto 2 del deliberato della D.G.R. n. 737 del 2017 i seguenti:
- "2-bis** l'individuazione in concreto degli interventi inerenti alle attività economiche produttive di interesse regionale avviene mediante delibera di Giunta con cui si approva un elenco annuale contenente una o più iniziative di avvio di nuove attività economiche e produttive, secondo le seguenti modalità:
- a) proposta per l'inserimento nell'elenco sopra indicato da parte delle imprese interessate corredata da un piano economico finanziario, asseverato ai sensi dell'articolo 183, comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, contenente un'analisi dell'impatto economico e sociale idonea a dimostrare la significatività degli effetti sull'economia e sull'occupazione, il possesso dei requisiti indicati dal punto 2 nonché le dimensioni grandi o medie, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005, della sede o dell'unità locale che l'impresa intende localizzare sul territorio campano;
- b) valutazione della proposta da parte della Direzione generale competente per materia;
- 2-ter** l'esercizio delle funzioni amministrative poste in capo al SURAP per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune avviene previa stipula con il Comune territorialmente interessato dall'avvio dell'intervento economico di interesse regionale di un accordo, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, regolante i rapporti tra SURAP e SUAP, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
- a) i SUAP sono l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per le imprese ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (*"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*),
- b) ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 160 del 2010 il SUAP comunale assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le istanze, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente;
- c) il SURAP deve accompagnare, assistere e supportare le imprese ed i SUAP nell'interpretazione ed applicazione delle procedure e formalità relative agli adempimenti necessari per l'insediamento, l'avvio e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi, e si avvale dei medesimi SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per le

imprese, già dotato di piattaforme informatiche di gestione procedimentale. Le istanze delle imprese i cui interventi siano stati individuati come di interesse regionale devono pertanto essere presentate in via telematica ai SUAP comunali territorialmente competenti, i quali istruiscono la pratica e procedono ad indire, convocare, governare e concludere la conferenza di servizi di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 160 del 2010;

d) ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera fbis della legge regionale n. 11 del 2015, il SURAP svolge le funzioni di coordinamento delle strutture amministrative regionali e degli enti strumentali regionali limitatamente allo svolgimento della conferenza di servizi interna regionale finalizzata alla definizione della posizione unica dell'amministrazione regionale in seno alle conferenze di servizi decisorie convocate in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-bis, commi 6 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 dai SUAP comunali;

e) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi è trasmessa al SURAP per l'adozione del provvedimento autorizzatorio unico finale;

**2-quater** sono fatti salvi i procedimenti di cui all'articolo 14, comma 4 della legge 241 del 1990 e 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 156, per i quali si applicano gli "*Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania*" approvati con delibera 7 novembre 2017 n. 680, e gli altri procedimenti unici di competenza regionale;"

**3.** di confermare tutto quant'altro disposto dalla medesima D.G.R. n. 737 del 27 novembre 2017;

**4.** di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale per gli adempimenti di cui all'articolo 20, comma 1 bis, della legge regionale 14 ottobre 2015, n.11, al Capo di Gabinetto, al competente ufficio per la pubblicazione sul BURC.